

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

7/10/2016 - u. 3 del 10/19

(Proposta di mozione n. 3)

SOCIETÀ DI AVVOCATI E SOCI DI CAPITALE NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Il XXXIII Congresso nazionale forense, riunito a Rimini dal 6 all'8 ottobre 2016,

premessi che:

- l'articolo 41 (*Misure per la concorrenza nella professione forense*) del disegno di legge S/2085 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (ddl Concorrenza) è all'esame dell'Aula del Senato con limitate, sia pur significative modifiche, adottate dalla commissione Industria del Senato rispetto al testo già approvato dalla Camera dei deputati nell'ottobre 2015;
- la nuova disposizione:
 - abroga la delega al Governo in materia di esercizio della professione in forma societaria, prevista dall'art. 5 della legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247, anziché riaprire i termini della medesima delega o darvi diretta attuazione;
 - introduce nella legge professionale l'articolo 4-bis che disciplina l'esercizio della professione in forma societaria, secondo il quale fino a un terzo del capitale sociale e dei diritti di voto possono essere detenuti da soci non avvocati;
 - consente che i restanti due terzi siano detenuti anche da soci iscritti in albi di altre professioni senza eccezioni né limiti di percentuale, all'unica condizione che nella compagine societaria siano presenti anche avvocati;
 - dispone che la maggioranza dei componenti dell'organo di gestione della società sia formata da avvocati, ma tale giusta previsione non può attenuare il giudizio negativo sulla inaccettabile sproporzione;

rilevato che:

la disciplina proposta:

- si discosta radicalmente dai principi ispiratori della legge professionale 247/2012, la quale - anche per quanto concerne l'esercizio professionale in forma societaria - riconosce la specificità delle prestazioni rese dagli avvocati in quanto connesse alla protezione di diritti fondamentali e pertanto non assimilabili a qualsiasi altra prestazione di servizi;
- subordina la funzione sociale dell'Avvocatura, esplicata nell'esercizio della difesa costituzionalmente garantita dei diritti, alle logiche di redditività e di perseguimento di finalità meramente economiche cui, inevitabilmente, va ricondotta la previsione di soci solo di investimento;
- determina un condizionamento inaccettabile ai principi di indipendenza, autonomia, riservatezza e segreto professionale, che scandiscono da sempre l'esercizio dell'attività professionale degli Avvocati;
- non introduce alcun elemento migliorativo della concorrenza nel settore professionale forense, bensì apre varchi incontrollati a concentrazioni nel controllo dell'attività professionale, ad opera di grandi realtà economiche quali banche, assicurazioni, gruppi di affari, con possibili rischi - in quest'ultimo caso - anche sul piano della trasparenza e della lecita provenienza dei capitali;
- non disciplina altri profili di particolare rilievo, tra i quali la qualificazione dei redditi prodotti dalle società e la definizione del regime previdenziale (tenuto conto degli effetti sulla sostenibilità del sistema e sull'equilibrio finanziario);
- non prevede l'esclusione delle società dalla disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali;
- non esclude che l'esercizio della professione forense in forma societaria costituisca attività d'impresa;

(Proposta di mozione n. 3)

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

- non prevede alcun coordinamento con la vigente disciplina sulle società tra avvocati, di cui al d.lgs. 96/2001;

il Congresso nazionale forense

- esprime viva preoccupazione e totale dissenso per l'art. 41 del "ddl Concorrenza";

- invita l'aula del Senato a stralciarlo o almeno modificarlo in modo sostanziale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega decaduta dell'articolo 5 della legge 247/2012, dando in particolare diretta attuazione ai seguenti punti:

a) l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, di capitali o cooperative, *i cui soci siano avvocati iscritti all'albo*;

b) ciascun avvocato possa far parte di *una sola società tra avvocati*, così ripristinando uno dei pochi punti condivisibili del testo della Camera, modificato dalla commissione Industria del Senato;

c) i redditi prodotti dalle società tra avvocati siano qualificati come *redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali*;

d) l'esercizio della professione forense in forma societaria *non costituisca attività d'impresa* e, conseguentemente, la società tra avvocati *non sia soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali* ad eccezione della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012);

- chiede la conferma senza modifiche dei punti qualificanti della delega già adottati anche dal testo dell'articolo 4-bis della legge professionale, introdotto dall'articolo 41 nel testo proposto dalla commissione Industria del Senato, e in particolare:

a) la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto *costituisca causa di esclusione dalla società*;

b) l'incarico professionale conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, *possa essere svolto soltanto da soci professionisti* in possesso dei requisiti per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

c) la responsabilità della società e quella dei soci *non escludano la responsabilità del professionista* che ha eseguito la prestazione;

d) i redditi prodotti dalla società tra avvocati siano qualificati come *redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali*;

e) l'esercizio della professione forense in forma societaria *non costituisca attività d'impresa* e, conseguentemente, la società tra avvocati *non sia soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali* diverse dalla composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012);

dà mandato

al Consiglio nazionale forense e all'Organismo eletto dal Congresso di:

- sostenere in ogni sede istituzionale e politica la contrarietà dell'intera avvocatura all'ingresso negli studi professionali dei soci di capitale non professionisti;

- adottare i modi più efficaci e opportuni per motivare all'opinione pubblica, attraverso gli organi di informazione e ogni altra forma di comunicazione, anche in pubblici dibattiti e convegni, le ragioni della contrarietà, in nome non già della pur legittima tutela della dignità professionale ed economica degli avvocati, quanto della tutela dei diritti fondamentali di ogni cittadino, garantita dall'indipendenza del patrocinio legale e della difesa, e dai connessi principi di autonomia, riservatezza e segreto professionale, irrimediabilmente compromessi dall'interferenza rappresentata dal controllo, anche indiretto, sulla convenienza economica degli incarichi accettati, nonché da ogni altra considerazione utilitaristica estranea all'etica professionale e al carattere fiduciario della prestazione e del rapporto tra assistito e avvocato.

(22 settembre 2016)

(Proposta di mozione n. 3)

Società di avvocati e soci di capitale negli studi professionali

pagina 2